

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 56-3174

Legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 - art. 32. Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Approvazione del secondo Piano di riordino e accorpamento fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi dell'Ostola e del Ravasanella.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Con il D.P.G.R. n° 1878 del 24 febbraio 1979 è stato approvato il primo Piano di riordino e accorpamento fondiario, redatto dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese (di seguito indicato come “Consorzio”) con il quale sono state sistemate e accorpate circa due terzi delle proprietà fondiarie ricomprese nel sopra citato Consorzio di Bonifica;

successivamente, con delibera del 18 aprile 1997 il Consiglio dei Delegati del Consorzio ha approvato il secondo “piano di accorpamento e riordino fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi dell'Ostola e della Ravasanella” (di seguito indicato come “Piano”), destinato a sistemare le rimanenti proprietà, e il successivo 25 maggio 1997 ha presentato alla Regione Piemonte, Settore Infrastrutture rurali, irrigazione ed assetto fondiario, una richiesta di contributo per le spese dei frazionamenti;

nel rispetto della normativa allora vigente, il 30 gennaio 1998 il “Piano”, nella forma sopra decisa, è stato pubblicato presso le Amministrazioni Comunali in esso comprese, al fine di consentire agli interessati di prenderne visione e di presentare eventuali ricorsi entro il termine di 90 giorni;

nel termine suddetto sono stati proposti n° 97 ricorsi, per esaminare i quali, con verbale n° 301 del 23 novembre 1998, il Settore Infrastrutture rurali, irrigazione ed assetto fondiario della Regione ha nominato un'apposita Commissione di Tecnici e Giurisperiti (di seguito indicata come “Commissione”);

tra i mesi di aprile e di maggio 1999 il Consorzio ha fornito le prime osservazioni sui predetti ricorsi, in base alle quali il 5 luglio del medesimo anno la Commissione ha espresso il prescritto parere di merito;

il precitato parere della Commissione è stato esaminato dal Consorzio in data 16 febbraio 2001 e a far seguito da tale data sono state redatte ulteriori controdeduzioni, provvedendo ad effettuare gli opportuni adattamenti del Piano laddove condivisi col parere della Commissione, ma esprimendo parere contrario in diversi casi, motivandolo nelle proprie controdeduzioni.

il Consorzio ha quindi inviato alla Regione Piemonte, il 6 aprile 2001, gli atti di adempimento al parere della Commissione di cui sopra e le controdeduzioni menzionate al precedente capoverso, al fine di ottenere l'emissione del decreto di approvazione regionale per il “Piano”;

nel frattempo, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, quanto individuato nel Piano non risultava più in linea con la normativa vigente in materia ambientale, e pertanto, con nota n° 9747 del 29 maggio 2002, il Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale della Regione ha comunicato che il progetto doveva essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.) ai sensi della richiamata legge regionale, in quanto la ricomposizione fondiaria riguardava una superficie complessiva di oltre 200 ettari (categoria progettuale n. 2 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998 e

s.m.i.), parte dei quali ricadeva all'interno dell'area naturale protetta "Riserva naturale orientata delle Baragge", area protetta che è stata altresì individuata quale Sito di Importanza Comunitaria denominato "Baraggia di Rovasenda" IT1120004;

nel dicembre dell'anno 2000, sulla base di quanto stabilito dalla l.r. 21/99 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione", veniva avviata la fusione tra il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia. A garanzia dell'autonomia territoriale della Baraggia, il nuovo Ente, denominato "Consorzio Ovest Sesia Baraggia" stabiliva all'art. 10 del proprio Statuto una Gestione Separata Bonifica che manteneva in capo al Comitato della Baraggia la titolarità delle determinazioni relative alle attività di bonifica così come previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali;

in data 21 ottobre 2003 il Consorzio Ovest Sesia Baraggia – Gestione Separata Bonifica ha presentato alla Regione domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/98, con contestuale attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 16/R del 16 novembre 2001, relativamente al progetto "Secondo piano di accorpamento e riordino fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi dell'Ostola e della Ravasanella", localizzato nei Comuni di Masserano (BI), Brusnengo (BI), Castelletto Cervo (BI) e Rovasenda (VC);

a seguito dell'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi attivata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 40/98, nonché a seguito di un sopralluogo sul sito, ai fini del completamento dell'istruttoria, è stata evidenziata la necessità di disporre di integrazioni progettuali che sono state richieste al proponente con nota n°2316/13.3 del 10 marzo 2004 della Direzione Territorio Rurale;

con le note n° 1545 del 24 maggio 2004, n° 2986 del 22 novembre 2004 e n° 152 del 20 gennaio 2005, il Consorzio ha richiesto la concessione di tre periodi di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

successivamente, con nota n°490 del 22 febbraio 2005, il Consorzio ha presentato alla Regione la documentazione integrativa inerente il progetto;

a seguito dell'avvenuta scissione nell'ambito del Consorzio d'irrigazione Ovest Sesia-Baraggia, formalizzata con D.C.R. n° 414-5592 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 24 febbraio 2005, 3° supplemento al n° 8, la denominazione del proponente del progetto è divenuta "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", che ha mantenuto la titolarità per l'approvazione del "Piano";

in data 12 aprile 2005 e 10 maggio 2005 si sono tenute la seconda e la terza seduta della Conferenza di Servizi relative al progetto "Secondo piano di accorpamento e riordino fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi dell'Ostola e della Ravasanella", durante le quali è emerso che la documentazione integrativa presentata non rispondeva a quanto richiesto dalla Regione: in particolare, per quanto riguarda due interventi (3.1 e 7.1) che comportavano svolgimento di attività estrattiva, la documentazione presentata non è risultata conforme a quanto disposto dalla l.r. 69/78 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere". In relazione all'intervento 3.1 è infatti emerso che circa un terzo dell'area di progetto era già stata oggetto di richiesta di autorizzazione per l'apertura di una cava da parte della Cooperativa Agricola "La Baraggia" presentata nell'aprile 2003, il cui procedimento nel 2005 era in via di definizione. Per quanto riguarda l'intervento 7.1, limitrofo

all'area protetta e al Sito di Importanza Comunitaria, si è invece osservato che parte dell'area in progetto era stata oggetto di precedenti istanze di autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78 e della L. 431/90, le cui procedure si sono concluse con il diniego dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva, in quanto i terreni erano stati percorsi da incendi nel marzo 1998 e, sulla base della L. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", le aree boscate percorse dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni;

alla luce di quanto emerso durante la seconda e la terza riunione della Conferenza dei Servizi, dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico Regionale, nonché dai rilievi emersi a seguito dell'esame della documentazione integrativa richiesta e di quella effettivamente presentata dal proponente, con nota n° 3956/13 del 16 maggio 2005 è stata data comunicazione al "Consorzio", ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., dell'orientamento della Conferenza di Servizi di giungere all'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo relativamente al progetto in esame;

a causa del contrasto fra la normativa in vigore e le opere che il Consorzio intendeva eseguire nell'ambito del territorio interessato dal riordino, parte del quale situato nella "Riserva naturale orientata delle Baragge", anche a seguito nella nota indicata nel precedente capoverso, in data 19 maggio 2005 il Consorzio ha provveduto a ritirare l'istanza relativa alla procedura di V.I.A., richiedendo però di poter proseguire nell'attuazione delle permuthe e dei frazionamenti che avrebbero consentito alle ditte interessate di conoscere con certezza i terreni loro assegnati e di poterne disporre pienamente la proprietà, stralciando tutta la parte di interventi sul territorio che comportavano la sottoposizione del "Piano" alla predetta procedura di V.I.A.;

con nota del 17 marzo 2006, il Consorzio ha richiesto nuovamente l'approvazione del "Piano" per la sola parte relativa alle permuthe di proprietà ed ai frazionamenti e la Regione, Settore Carburanti Agricoli Agevolati, con nota del 31 agosto 2006, ha quindi ritenuto opportuno richiedere ulteriori informazioni in merito ai ricorsi a suo tempo presentati, al fine di *"mantenere il più possibile indenne l'Amministrazione da possibili contenziosi presso il T.A.R., per garantire una gestione delle risorse pubbliche che lasci soddisfatti, per quanto possibile, tutti gli interessati al piano di riordino"* ;

avverso il "Piano" sono stati proposti nel 1998 n° 97 ricorsi da parte delle ditte interessate, che vengono riportati sinteticamente nell'allegato «1» alla presente deliberazione per farne parte integrante;

nel corso dell'iter preordinato all'approvazione del "Piano", il Consorzio ha corretto le segnalazioni contenute nei ricorsi "tecnici", così denominati perché semplicemente legati a cambio di intestatario delle particelle per sopraggiunte successioni ereditarie o passaggi di proprietà, o per meri errori materiali di dattilografia o trascrizione, e che pertanto una buona parte dei casi ancora considerati sospesi può dirsi risolto con le correzioni apportate direttamente dal Consorzio;

tenuto conto delle osservazioni a suo tempo fornite, delle risultanze della Commissione di Giurisperiti più sopra menzionata e delle controdeduzioni in merito ai ricorsi "non tecnici" fornite dal Consorzio, che si attiene al dettato del R.D. 215/33 - Art. 26 che recita *"Il piano dev'essere compilato per quanto possibile d'accordo con i proprietari interessati..."* l'esito finale dei ricorsi di cui all'allegato «1» viene riportato nell'allegato «2» alla presente deliberazione pure per farne parte integrante;

in particolare nell'allegato «2» sono specificati alcuni ricorsi che risultano accoglibili mediante conguaglio (nella misura massima del 30% dal citato R.D. 215/33 e s.m.i.): per il calcolo di detto conguaglio il Consorzio ha operato mediante adeguamento dei valori fra i terreni ceduti e acquisiti tenuto conto delle valutazioni a suo tempo effettuate e provvederà, successivamente all'approvazione del Piano di cui al presente provvedimento, a quantificare l'importo dell'indennizzo spettante a chi ha effettuato la bonifica, così come previsto nella relazione del 18 aprile 1997, e ribadito nella deliberazione n°158 del 1/12/2011 del Consiglio dei Delegati del Consorzio, che si acquisisce agli atti e si allega alla presente deliberazione come allegato n°«5»;

nella valutazione delle stime per il soprassuolo rispetto al valore del suolo il Consorzio si potrà avvalere di propri tecnici, ed i proprietari richiederanno direttamente al Corpo Forestale le autorizzazioni per l'abbattimento del bosco;

per i canali realizzati sulla base della concessione affidata dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali con decreto n° 60304 del 3/10/1995, e per i quali non era ancora definito il trasferimento dei sedimenti al Consorzio, si provvede ora con il presente Piano, nella cui planimetria (allegato «4») sono indicati i tratti di canali interessati, i mappali che dovranno passare alla Regione Piemonte per effetto del Piano stesso e le eventuali indennità da corrispondere;

in base all'avvenuta comunicazione al Consorzio in data 30/12/2010 prot.n°34804/DB11.09, relativa all'esito dei ricorsi di cui all'allegato «2», quest'ultimo ha redatto la versione finale del "Piano", che è stato acquisito agli atti in data 7 dicembre 2011 e che con la presente deliberazione si ufficializza a tutti gli effetti, con la relativa planimetria, sotto forma di allegati nn.«3» e «4» per farne parte integrante;

valutata la conformità della versione finale del "Piano" alla normativa sopra richiamata, si ritiene di poter procedere all'approvazione del "secondo piano di riordino e accorpamento fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi dell'Ostola e del Ravasanella" in oggetto, presentato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare il secondo Piano di ricomposizione fondiaria delle aree irrigue sottese agli invasi dell'Ostola e della Ravasanella, presentato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con l'attribuzione delle particelle risultanti così come indicato nell'allegato «3» alla presente deliberazione per farne parte integrante e come visibile in dettaglio nella planimetria allegata sub «4».

Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese è incaricato dell'attuazione materiale del Piano così come normata dal R.D. n° 215/1933 e s.m.i. e l.r. n°63/78 art.32, esercitando i poteri riconosciutigli dalle leggi vigenti, in base alle indicazioni in premessa riportate.

A tal fine si approvano l'elenco dei ricorsi (Allegato <<1>>) contenente l'esame dei ricorsi, le decisioni della Commissione dei Giurisperiti e le controdeduzioni del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ove presenti, nonché l'Allegato <<2>> che riporta le decisioni finali sui ricorsi e l'Allegato <<5>> costituito dalla delibera del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di recepimento delle modifiche per dare attuazione ai ricorsi accolti e la loro

definitiva approvazione, contenente nelle premesse le modalità cui si atterrà il Consorzio stesso nell'attuazione del Piano.

I vincoli attualmente esistenti in determinate aree interessate dal Piano di Riordino continueranno a permanere anche dopo l'attuazione del Piano stesso. In queste aree possono essere svolte tutte le attività agricole che non comportino significative modifiche del territorio ed è consentito l'aumento del pascolo purché entro i carichi di bestiame previsti dalla normativa. In ogni caso qualsiasi intervento suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal Sito di Importanza Comunitaria "Baraggia di Rovasenda" IT1120004 dovrà essere sottoposto a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della l.r. 19/09.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n° 22/2010.

(omissis)